SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 203)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, BARTOLOMEI, ROSI, DE GIUSEPPE, DEGOLA, ROSSI, DELLA PORTA, DE CAROLIS, DEL NERO, GIUST, RICCI, CARBONI, SCARDACCIONE, VETTORI, SANTALCO, TANGA, de' COCCI, VITALE Antonio e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Legge-quadro sull'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Un artigianato moderno può sostanzialmente e validamente concorrere agli obiettivi della piena occupazione e della eliminazione degli squilibri esistenti nella realtà economica e sociale del Paese, attraverso la produzione di beni o la prestazione di servizi ad ampia distribuzione territoriale, con l'incremento costante della esportazione di ricercati prodotti di alta qualità ed in virtù dell'insegnamento dei mestieri e dell'addestramento pratico.

Tali finalità sono raggiungibili grazie ad aziende artigiane, anche di minime dimensioni, ma modernamente attrezzate e tecnicamente assistite, aziende che possano agevolmente muoversi in un nuovo contesto normativo atto a predisporre gli strumenti necessari per favorire uno sviluppo autonomo e dinamico del settore.

Nel momento attuale l'artigianato sta attraversando una fase importante di sostanziale transizione verso forme e dimensioni completamente nuove e si evidenzia sempre maggiormente per le sue capacità di componente essenziale allo sviluppo economico e sociale, anche in relazione alla nuova articolazione regionale.

Il disegno di legge che presentiamo concerne la disciplina giuridica dell'artigianato secondo le linee generali di principio della legge-quadro statale entro i cui limiti le Regioni possano esercitare le attribuzioni di funzioni, loro proprie ex articoli 117 e 118 della Costituzione e codificate dai recenti decreti, in rapporto alle specifiche esigenze ed aspettative territoriali.

Sulla base di tali premesse passiamo ad esporre le linee che hanno ispirato il nostro disegno di legge.

Il testo esordisce, all'articolo 1, con la delimitazione dei princìpi fondamentali entro cui le Regioni a statuto ordinario possono legiferare; vengono fatte salve le disposizioni legislative emanate dalle Regioni a statuto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni a statuto ordinario, qualora queste non contrastino con i princìpi del presente disegno di legge.

Particolare attenzione va rivolta all'articolo 2, nel quale si prevede, per la prima volta, la definizione soggettiva dell'imprenditore artigiano professionalmente qualificato, in coerenza con le definizioni di imprenditore e di piccolo imprenditore date dal codice civile ed in piena corrispondenza con le esigenze peculiari del settore in cui tale operatore esercita la propria attività economica.

Strettamente connessa alla figura soggettiva dell'imprenditore artigiano risulta l'entità oggettiva dell'impresa artigiana, i cui requisiti costitutivi, indispensabili al fine del riconoscimento della relativa qualifica, sono indicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.

Per quanto concerne le dimensioni, di cui all'articolo 4, vengono apportate le seguenti rilevanti variazioni: vengono esclusi dal computo dei dipendenti il coniuge, i parenti entro il secondo grado ed i familiari equiparati ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463; viene introdotto il principio, in via nuova ed originaria, della flessibilità interna del numero dei dipendenti non apprendisti ed apprendisti, nelle aziende che svolgono lavorazioni non in serie o esclusivamente in serie, sempre che il numero degli apprendisti risulti non superiore al numero complessivo degli altri addetti all'azienda, compresi il titolare, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado; tale riferimento risulta opportuno al fine di salvaguardare la validità sostanziale del rapporto didattico che intercorre, nel nucleo aziendale dell'impresa artigiana, fra il titolare (ed eventualmente i suoi coadiutori e dipendenti più qualificati) ed i dipendenti apprendisti.

Per il riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa nel ramo dei lavori artistici, tradizionali o dell'abbigliamento su misura si prevede l'esclusione di ogni lavorazione in serie, anche qualora la rifinitura venga eseguita a mano (ciò in funzione di una maggiore « autenticità » del prodotto e del servizio finale), e, nel contempo, al fine di rispettare il requisito della manualità, si dispone un limite massimo di 45 dipendenti, di cui non più di 20 apprendisti; per l'impresa di trasporti, il cui numero complessivo di dipendenti viene portato a 6, non si prevede rapporto d'apprendistato; infine si riconosce la potestà, da parte delle Regioni, di procedere all'ampliamento delle dimensioni delle aziende artigiane al di là dei limiti massimi di organico, senza comprometterne la qualifica, per un periodo massimo di sei mesi, in considerazione di quei particolari elementi di carattere socio-economico o territoriale che possano giustificare un temporaneo e limitato innalzamento dei limiti massimi di organico, in funzione sia della salvaguardia delle imprese stesse sia della tutela dell'occupazione. La limitazione quantitativa si è ritenuta necessaria per i motivi tuttora validi di cui alla circolare del Ministero del lavoro 17 dicembre 1966.

Per quanto attiene, in linea specifica, agli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, è sembrato opportuno individuare un punto di raccordo fra le varie Regioni che dovranno esprimere il loro parere in merito all'approvazione formale degli elenchi formati ed aggiornati ogni quinquennio dal Comitato centrale dell'artigianato e approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Restano, pertanto, salve le competenze regionali relative alla predisposizione degli elenchi medesimi, pur in un indispensabile coordinamento centrale.

Con l'articolo 5 si è inteso avviare un proponimento di grande rilevanza sociale qual è il recupero, attraverso il lavoro, delle categorie più diseredate e per le quali più difficile è il reinserimento sociale.

Tra queste gli ex carcerati e i carcerati abilitati al lavoro a domicilio che, per varie esperienze italiane ed estere, hanno dimostrato di trovare nella attività artigianale un imponente recupero riabilitativo.

L'articolo 6 riguarda le imprese societarie e le forme associative in genere, con riguardo specifico alla nuova realtà delle società consortili; consorzi e società consortili vengono iscritti in apposita sezione dell'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 7 concerne i princìpi relativi: alla iscrizione agli albi, di natura probatoria, che può avvenire anche d'ufficio; alla vendita degli oggetti di produzione propria, per la quale viene previsto l'esonero dall'obbligo della licenza commerciale, anche nei casi di vendita effettuata presso la sede del consorzio o della società consortile cui aderiscano le aziende artigiane; all'adozione di ditte, insegne o marchi di fabbrica, utilizzabili solo da chi sia titolare di impresa iscritta all'albo.

Si è ravvisato opportuno, inoltre, prevedere un albo supplementare per le aziende che lavorano per conto terzi anche agli effetti di poter tempestivamente valutare i riflessi che fenomeni di crisi nei settori industriali possono avere sulle aziende artigianali a queste collegate con la loro produzione.

Gli articoli 8 e 9 concernono i princìpi relativi alle revisioni, alle cancellazioni ed ai ricorsi in materia di iscrizione agli albi; in particolare, viene prevista la possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, anche da parte dei terzi controinteressati.

In riferimento alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, ampio spazio viene lasciato alla potestà legislativa regionale in merito alla sede ed alle funzioni, mentre il disegno di legge fissa i limiti massimi di composizione ed alcuni compiti qualificanti di natura amministrativa e consultiva.

In linea specifica la costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato, quali organismi di autogoverno del settore, risulta informata a criteri funzionalmente idonei al fine di consentire alle commissioni medesime un adeguato svolgimento delle competenze loro proprie, dirette alla realizzazione di peculiari servizi utili alla categoria degli imprenditori artigiani.

Cò considerato, si è proposto che la prevalenza dei membri effettivi, quali imprenditori artigiani, venga designata dalle stesse organizzazioni professionali artigiane più rappresentative ed operanti a livello nazionale, per il tramite delle rispettive associazioni provinciali costituite nella provincia da almeno due anni dalla data di designazione: si è ritenuto, in effetti, che una durata minima dalla costituzione rappresenti un presupposto imprescindibile di rappresentatività reale delle organizzazioni a livello provinciale.

Il Comitato centrale dell'artigianato — articoli 14 e 15 — è stato mantenuto quale supremo organo tecnico-consultivo in particolare riferimento agli indirizzi di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, con riguardo al settore dell'artigianato. Viste le particolari funzioni unitarie svolte da tale organo, ne viene prevista la sede presso la Presidenza del Consiglio, anche in coerenza con il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sul decentramento regionale; la composizione del Comitato risulta snellita in quanto membri di diritto sono gli assessori all'artigianato, i rappresentanti della categoria e i rappresentanti delle altre forze economiche e sociali. La necessità di una sempre più penetrante azione di qualificazione del prodotto artigianale e quella di una maggiore diffusione, sia nel Paese che all'estero, del nostro artigianato attribuisce un significato diverso e di particolare importanza alla Mostra mercato internazionale dell'artigianato che si svolge a Firenze. Con l'articolo 18 si attribuisce alla manifestazione il valore di rassegna fondamentale del settore.

Particolare attenzione abbiamo rivolto alla qualificazione professionale secondo una distinzione realistica delle esigenze del mercato nazionale, comunitario ed internazionale. Infatti, si prevede che, per quei mestieri di specifico interesse della collettività, la qualificazione, in mancanza di una documentata esperienza nel settore, venga certificata attraverso esame teorico-pratico, mentre, per le attività di più generale portata produttiva, la qualificazione risulta certificabile tramite il possesso di titoli e/o diplomi. I due tipi di attività alla cui definizione concorrono le Regioni vengono approvati attraverso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede due distinti elenchi di mestieri (articolo 17) proposti dal Comitato centrale dell'artigianato.

Conviene, infine, soffermare l'attenzione su altri due aspetti di sostanziale rilevanza: 1) il titolo di « maestro artigiano » conferibile ai titolari o soci di imprese artigiane in possesso di un elevato grado di capacità professionale e di attitudine all'insegnamento artigiano; 2) la « bottega-scuola » istituibile in relazione a quelle imprese artigiane che, adeguatamente fornite di locali, servizi ed attrezzature tecniche, risultino idonee alla specifica formazione professionale di apprendisti. La qualificazione richiesta è volutamente severa perchè sia evidente la dignità sociale, la importanza economica ed anche il valore culturale che comporta una attività artigianale correttamente intesa.

In definitiva, la disciplina-quadro che abbiamo inteso predisporre risulta sostanzialmente rinnovata rispetto alla normativa della legge 25 luglio 1956, n. 860, inadeguata rispetto all'odierna realtà regionale; sono stati così introdotti alcuni criteri sostanzialmente innovatori, circa la disciplina giuridica dell'impresa artigiana, predisposti al fine di adeguare la struttura e l'organizzazione delle aziende del settore alla nuova e moderna realtà economica, alla dinamica della nuova dimensione regionale ed alle prospettive del mercato internazionale.

Il presente disegno di legge ripropone quello che nel corso della VII legislatura fu presentato il 7 giugno 1978. Lo stesso Governo, poco tempo dopo, formulò un suo disegno di legge che nelle linee generali trova corrispondenza in quello che segue.

Si ritiene urgente con la presentazione anche in questa legislatura del disegno di legge richiamare l'attenzione del Parlamento sulla importanza di dare sollecita attuazione alle leggi-quadro per tutte quelle materie che, pur di competenza regionale, esigono peraltro, per la stessa norma della Costituzione, un indirizzo di carattere generale, rispondente all'interesse nazionale.

Diversamente operando, si giungerebbe ad una sconclusionata e spesso contraddittoria legislazione (come già sta accadendo in varie materie) che, anzichè dare un senso alla funzione delle Regioni — di coordinamento delle esigenze locali con quelle nazionali — sarebbe destinata a portare incertezze ed inquietudini nei destinatari delle leggi e discredito delle stesse istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Princìpi generali in materia di artigianato*)

Le Regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la materia dell'artigianato entro i limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Restano salve le disposizioni legislative emanate dalle Regioni a statuto speciale, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e, ove non contrastino con i princìpi della presente legge, dalle Regioni a statuto ordinario.

Art. 2.

(*Definizione dell'imprenditore artigiano*)

Imprenditore artigiano è colui che esercita una attività economica, organizzata con il proprio lavoro professionale, al fine della produzione di beni, o della prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; la partecipazione personale e professionale può realizzarsi manualmente in maniera non necessariamente continuativa.

L'imprenditore artigiano, in possesso del prescritto titolo di qualificazione professionale, di cui al successivo articolo 15, si assume la piena responsabilità della sua impresa in relazione a tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla gestione; nell'esercizio dell'impresa egli può avvalersi eventualmente della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado, i quali devono partecipare direttamente e professionalmente all'attività dell'impresa.

Il titolare d'impresa artigiana può avvalersi eventualmente della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia da lui personalmente guidato e diretto.

Art. 3.

(Definizione dell'impresa artigiana)

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, la impresa che, organizzata ed esercitata dall'imprenditore artigiano secondo i requisiti di cui all'articolo 2, abbia per scopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale, escluse le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste.

La qualifica artigiana di una impresa è comprovata dall'iscrizione di questa nell'albo di cui all'articolo 7.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa il fatto che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

L'attività dell'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare od in apposita sede, ovvero in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema di remunerazione.

Art. 4.

(Dimensioni dell'impresa artigiana)

Fermi restando i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi delle prestazioni di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie, un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora esclusivamente in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nel ramo dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ad esclusione di ogni lavorazione in serie, anche se la rifinitura viene eseguita a mano, un

massimo di quarantacinque dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a venti;

d) per l'impresa di trasporto, un massimo di sei dipendenti.

Il numero degli apprendisti alle dipendenze delle imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo non può risultare superiore al numero degli addetti, compresi il titolare ed i familiari di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Tuttavia, nelle imprese fino a quattro addetti, possono essere impiegati fino a quattro apprendisti.

I coadiutori del titolare d'impresa, di cui al secondo comma dell'articolo 2, vengono esclusi dal computo dei dipendenti.

La Regione può disporre con legge regionale il superamento delle limitazioni numeriche fissate per i dipendenti non apprendisti, in relazione a particolare situazione di ordine economico, sociale o territoriale, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno solare e nella misura massima del 30 per cento degli addetti.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera *c*) del primo comma, vengono formati ed aggiornati ogni cinque anni dal Comitato centrale dell'artigianato, sentito il parere delle Regioni, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

(*Apprendistato e prestazione d'opera, come dipendenti, di ex carcerati e carcerati autorizzati al lavoro esterno*)

Nel numero dei dipendenti e degli apprendisti non si computano gli ex carcerati da non più di due anni ed i carcerati con autorizzazione al lavoro esterno, purchè il loro numero non sia superiore al 20 per cento di ciascuna categoria.

I datori di lavoro sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali nei loro confronti per il periodo di sei anni.

Art. 6.

(*Forme societarie*)

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni, purchè almeno la metà dei soci partecipi personalmente e professionalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione comunque preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 4 si applicano alle imprese di cui al comma precedente computandosi i soci che partecipano al lavoro nel numero dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.

I consorzi fra imprese artigiane iscritte al'albo di cui all'articolo 7 e le società consortili costituite fra le stesse, secondo le forme di cui al primo comma del presente articolo, sono registrati in sezione separata dell'albo medesimo.

Art. 7.

(*Iscrizione all'albo*)

È istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 9 su domanda del titolare dell'impresa o del rappresentante legale della società, della cooperativa o del consorzio ovvero d'ufficio.

È prevista un'apposita sezione per i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 6.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e delle società consortili fra le stesse; essa riveste gli stessi criteri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione o nella rispettiva sede consortile, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata da parte del comune ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessun imprenditore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare d'impresa artigiana nell'albo di cui al primo comma.

Le imprese di cui all'articolo 4, lettera *a*), che effettuino prestazioni di subfornitura per conto di settori produttivi collaterali, dovranno essere, per ogni singola provincia, inserite anche in un albo speciale in modo da rilevare entità numeriche e consistenza occupazionale.

Art. 8.

(*Revisione, cancellazione*)

La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio la revisione delle imprese, dei consorzi e delle società consortili iscritte all'albo di cui all'articolo 7, o la loro cancellazione, qualora sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dalla presente legge o quando ne sia accertata la cessazione dall'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

In caso di morte del titolare d'impresa artigiana, l'impresa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 7 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori.

Art. 9.

(*Ricorsi*)

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ri-

corso, da parte di chi vi abbia interesse, alla commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 12.

Art. 10.

(*Commissioni provinciali per l'artigianato*)

È istituita una commissione provinciale per l'artigianato presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso altra sede determinata con provvedimento regionale.

La commissione provinciale:

a) svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi di cui agli articoli 7 e 8;

b) organizza sessioni e commissioni di esame per la qualificazione professionale, di cui all'articolo 17;

c) svolge gli altri compiti da affidarsi con provvedimenti regionali.

Art. 11.

(*Costituzione e composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato*)

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale; essa dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta, quali membri effettivi:

a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di commercio;

b) da un numero variabile di imprenditori artigiani iscritti all'albo secondo i seguenti scaglioni:

1) nelle province con un numero inferiore a 10.000 artigiani iscritti, fino al numero di 8 rappresentanti;

2) nelle province con un numero fra 10.000 e 30.000 artigiani iscritti, fino al numero di 12 rappresentanti;

3) nelle province con più di 30.000 artigiani iscritti, fino al numero di 16 rappresentanti;

c) da due a quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane iscritte all'albo;

d) fino a quattro rappresentanti, in qualità di esperti, delle organizzazioni più rappresentative della provincia, assegnati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

e) da altri componenti ammessi con provvedimento regionale a titolo consultivo.

Gli imprenditori artigiani vengono designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative ed operanti a livello nazionale, attraverso le rispettive associazioni provinciali costituite nella provincia da almeno due anni dalla data di designazione; i rappresentanti dei lavoratori dipendenti vengono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.

I componenti di cui alla lettera *b*) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione.

Art. 12.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

È istituita una commissione regionale per l'artigianato presso il competente assessorato regionale per l'artigianato.

La commissione regionale, oltre che sulle funzioni consultive che possono essere affidate con leggi regionali, decide sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato relativi alla tenuta degli albi, di cui agli articoli 7 e 8; avverso il provvedimento della commissione regionale è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria.

Art. 13.

(*Costituzione e composizione delle commissioni regionali per l'artigianato*)

La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; essa dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta, quali membri di diritto:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato operanti nella Regione;

b) da un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti in materia di artigianato e di istruzione artigiana e professionale;

c) da due esperti in materie giuridiche e due esperti in materia di artigianato, designati e nominati dalla Regione, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

d) da altri rappresentanti di enti, istituti ed organismi che la Regione ammetta a partecipare a titolo consultivo.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 14.

(*Comitato centrale dell'artigianato*)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato centrale dell'artigianato, organo tecnico-consultivo con particolare riferimento agli indirizzi di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali, al commercio con l'estero, riferiti al settore artigiano.

Il Comitato centrale svolge, inoltre, i compiti ad esso demandati dalla presente legge agli articoli 4, ultimo comma, e 16, e da leggi dello Stato.

Art. 15.

(*Costituzione e composizione del Comitato centrale dell'artigianato*)

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, è composto:

a) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

b) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

c) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane a carattere sindacale;

d) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria a carattere nazionale.

Possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo i rappresentanti dei ministeri, degli enti, degli istituti e degli organismi nazionali competenti per materia.

Art. 16.

(*Rassegna annuale*)
della produzione artigiana)

Agli effetti di promuovere una migliore qualità della produzione artigiana, favorirne la conoscenza, la diffusione ed il collocamento sia in Italia che all'estero, e salve le diverse iniziative regionali, ogni anno avrà luogo in Firenze una rassegna promossa ed organizzata dall'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » con sede in Firenze, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1976.

Ai soli fini della organizzazione di tale rassegna annuale il consiglio di amministrazione dell'ente sarà integrato da tre membri designati dal Comitato centrale di cui all'articolo 14.

Art. 17.

(*Qualificazione professionale*)

Al fine di disciplinare l'accesso all'esercizio delle attività artigiane, viene istituito il « certificato di qualificazione professionale », al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7.

Deve aversi particolare riguardo a quelle attività che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali, a quelle il cui esercizio implica responsabilità nei confronti dei terzi ed a quelle che presentano un particolare valore produttivistico e sociale, al fine della determinazione:

a) dei mestieri per i quali è necessario l'esame teorico-pratico, ovvero il possesso

di precedente comprovata esperienza tecnica specifica;

b) dei mestieri per i quali è sufficiente il possesso di titoli e/o diplomi.

Gli elenchi separati di cui alle lettere *a*) e *b*) e gli elenchi dei titoli di cui alla lettera *b*) vengono compilati ed aggiornati dal Comitato centrale dell'artigianato, sentite le Regioni, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

La Regione delega le operazioni relative alla iscrizione all'albo, l'esame dei titoli, la valutazione della comprovata esperienza tecnica specifica alle commissioni provinciali per l'artigianato.

La Regione, ove sia richiesto l'esame tecnico-pratico, stabilisce i programmi d'esame per ciascun ramo di attività, organizza le relative sessioni almeno due volte l'anno e nomina le commissioni d'esame.

Art. 18.

(*Botteghe-scuola e loro riconoscimento*)

Le Giunte regionali, con proprio provvedimento, e su proposta della commissione provinciale per l'artigianato del luogo ove ha sede l'impresa, possono riconoscere quale bottega-scuola l'impresa artigiana iscritta all'albo di cui all'articolo 7, che sia adeguatamente fornita di locali, servizi ed attrezzature tecniche e che, diretta da un maestro artigiano, come definito dagli articoli 19 e seguenti, risulti idonea per la specifica formazione professionale di apprendisti.

In caso di forma associativa della impresa artigiana, il riconoscimento di bottega-scuola può essere conferito solo se almeno la metà dei soci è in possesso del titolo di maestro artigiano.

Il riconoscimento di bottega-scuola può essere revocato qualora venga meno uno dei requisiti di cui sopra.

Può essere inoltre revocato anche nei seguenti casi:

a) prolungata inattività della bottega-scuola;

b) negligenza nell'insegnamento;

c) impiego degli allievi in lavori estranei all'attività della bottega-scuola;

d) inosservanza della legislazione sul lavoro.

Art. 19.

(*Maestro artigiano*)

Il titolo di maestro artigiano può essere conseguito da parte del titolare di impresa artigiana che, esercitando attività artigianale quale definita dalla presente legge, ne faccia richiesta alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia in cui ha sede l'impresa.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi delle leggi vigenti;

b) anzianità professionale nel medesimo mestiere di almeno venti anni consecutivi, anche se trascorsi alle dipendenze di terzi;

c) elevato grado professionale desumibile da premi conseguiti in manifestazioni di particolare rilevanza, da titoli di studio e diplomi rilasciati da scuole pubbliche o legalmente riconosciute nella specifica materia oggetto dell'attività artigianale svolta, da saggi di lavoro eseguiti e da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

d) avere avuto apprendisti alle proprie dirette dipendenze per almeno cinque anni.

Possono essere riconosciuti maestri artigiani anche i soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purchè partecipanti manualmente al lavoro.

Art. 20.

(*Valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano*)

La valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano è effettuata da una commissione composta:

a) da un rappresentante nominato dal presidente della Giunta regionale con funzione di presidente;

b) da tre rappresentanti nominati dalla commissione regionale per l'artigianato scelti tra i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 13;

c) da due esperti designati dalle organizzazioni regionali sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;

d) da un rappresentante dei lavoratori designato dalla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL.

La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21.

(*Conferimento del titolo di maestro artigiano*)

Il titolo di maestro artigiano è conferito con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta della commissione provinciale per l'artigianato alla quale è stata proposta la domanda e con il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo.

Il conferimento comporta l'obbligo di istituire la bottega-scuola di cui all'articolo 18 e può essere revocato ove la bottega-scuola non venga istituita ed in ogni caso di perdita di uno dei requisiti che ne avevano costituito il presupposto.

I maestri artigiani possono far menzione nella insegna dell'impresa del titolo loro conferito.

Art. 22.

(*Disposizioni transitorie*)

Per quanto non disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino alla emanazione da parte delle singole Regioni di proprie disposizioni legislative.

Le norme della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario,

in quanto compatibili con le esigenze legislative ed amministrative ad esse spettanti in materia.

Le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di riconoscimento della qualifica professionale, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano un'impresa rispondente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, comprovata dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, stessa legge, ovvero in base all'iscrizione nominativa alle casse mutue di malattia per gli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 23.

(*Disposizioni fiscali*)

La spesa per i contributi assicurativi per gli ex carcerati e carcerati abilitati al lavoro a domicilio farà carico al bilancio del Ministero di grazia e giustizia imputandola agli appositi capitoli.